



SENT. N. 71/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **24526** del registro di segreteria, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente depositato in Sezione, nei confronti di:

- DECORAZIONI M. A. S.N.C. DI M.

D. E A. E., con sede legale in *omissis*, Via *omissis*,

P. IVA *omissis*, in persona dei soci amministratori

M.D., nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in Via

omissis, cod. fisc. *omissis* ed A.E.,

nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in via *omissis*

n. *omissis*, cod. fisc. *omissis*;

- M.D., nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in

Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*, in proprio, socio

illimitatamente responsabile e socio amministratore *ratione temporis* della

“DECORAZIONI M.A. S.N.C. DI M.D. E

A.E.”;

- **A.E.**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*,

in via *omissis*, cod. fisc. *omissis*, in

proprio, socio illimitatamente responsabile e socio amministratore *ratione*

temporis della “DECORAZIONI M.A. S.N.C. DI

M.D. E A.E.”;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 maggio 2026, con l’assistenza del Segretario

sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi GILI,

nonchè il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott.

Alessandro NAPOLI, nessuno comparso per i convenuti, non costituiti in

giudizio, come da verbale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.

Rilevato in

FATTO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio la “DECORAZIONI M.

A. S.N.C. DI M.D. E A.E.”,

unitamente ai signori M.D. e A.E., entrambi

soci, illimitatamente responsabili, amministratori *ratione temporis* della

predetta società, per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione

Piemonte, della somma di euro 5.860,67, a titolo di danno erariale, in relazione

al finanziamento erogato da Finpiemonte s.p.a., a seguito di domanda

presentata dalla detta società in data 24/11/2009, su apposito bando approvato

ex L.R. n. 21/1997, rubricato come Allegato A – Legge regionale 9 maggio

1997, n. 21, art.15 Programma regionale degli Interventi (estratto della D.G.R.

n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007).

2. Dagli atti versati in giudizio si desume che:

- a seguito della concessione del finanziamento agevolato all'impresa in data 15 aprile 2010, il finanziamento è stato erogato in data 19/5/2010 per l'ammontare di euro 91.000,00, finalizzato al miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi esistenti presso la sede dell'attività sita in Bernezzo (CN), via della Sorgente n. 14, attraverso l'acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e programmi applicativi;

- il finanziamento era assistito da garanzia consortile di Ascomfidi Piemonte limitatamente al 50% della perdita definitiva;

- l'intervento avrebbe dovuto essere realizzato entro dodici mesi dall'erogazione del prestito;

- in data 17.5.2011 la DECORAZIONI M.A. S.N.C. DI

M.D. E A.E., prima della scadenza del

termine per la conclusione degli interventi, previsto per il 19.5.2011, inviava a

Finpiemonte S.p.A. la nota avente ad oggetto "Richiesta di proroga

rendicontazione" con istanza di differimento del predetto termine al 30.11.2011

(v., doc. agli atti), richiesta che Finpiemonte S.p.A., con nota del 14.6.2011,

approvava "limitatamente al 19/11/2011 quale termine ultimo e non

ulteriormente prorogabile", specificando che, entro i 30 giorni successivi dalla

data di fine del progetto (come detto, prorogata), la società beneficiaria del

finanziamento avrebbe dovuto presentare a Finpiemonte S.p.A. la

rendicontazione finale;

- sulla base della proroga concessa, in data 19.11.2011 scadevano i nuovi

termini per la conclusione dell'investimento finanziato ed in data 19.12.2011 scadevano, altresì, i termini per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, così come previsto dall'art. 8 "Procedure" del Programma regionale, in virtù del quale "[...] L'impresa artigiana, terminato l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A. [...], nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda [...]";

- tuttavia, la società beneficiaria non ottemperava a tale incombente.

3. Dagli atti versati in giudizio, si desume inoltre che:

- a seguito della mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa nei termini previsti, in data 8/9/2016 è intervenuta la revoca del finanziamento accordato, con conseguente richiesta di restituzione della somma di euro 17.070,47, di cui euro 15.187,33, quale quota capitale di finanziamento erogata con fondi regionali (il beneficiario aveva provveduto al pagamento di quindici rate, previste dal piano di ammortamento del contratto di mutuo, fino al 15.6.2015 per un importo complessivo di euro 47.775,00 ed al versamento di un acconto della sedicesima rata di euro 737,67) ed euro 1.883,14 a titolo di oneri di agevolazione, calcolati utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione, così come previsto dall'art. 10 ("Revoca totale del finanziamento") della L.R. 21/97 – Programma degli interventi;

- successivamente ai provvedimenti di revoca di Finpiemonte S.p.A., a seguito di accordo transattivo concluso tra la società e la Banca di Caraglio co-finanziatrice, la società versava la somma di euro 7.500,00, retrocessi dalla Banca a Finpiemonte in data 29 gennaio 2018;

- successivamente, Finpiemonte riceveva le ulteriori somme di euro 1.198,08 e di euro 2.511,72, derivanti dall'escussione del garante Ascomfidi Piemonte;

- con successivo atto di costituzione in mora del 20/10/2020 Finpiemonte spa ha costituito in mora la società per la restante parte del credito residuo, pari a euro 3.977,53 a titolo di capitale ed euro 1.883,14 a titolo di oneri di agevolazione, per un totale di euro 5.860,67.

4. La Procura contabile, dopo la notifica dell'invito a dedurre, ha emesso atto di citazione per il danno erariale, correlato alla mancata presentazione della prescritta rendicontazione di spesa ed all'omessa restituzione delle somme indebitamente percepite, fino alla concorrenza della somma di euro 5.860,67.

Nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio dei convenuti, ne ha chiesto la dichiarazione di contumacia.

A seguito del constatato integrale pagamento, effettuato in epoca antecedente l'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di giudizio, stante la soccombenza virtuale degli interessati.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., degli odierni convenuti, in quanto nessun convenuto risulta costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Ciò premesso, risulta dagli atti che, con comunicazione del 19 febbraio 2026,

Finpiemonte s.p.a. riferiva del versamento, ricevuto in data 10 febbraio 2026, dalla debitrice società, odierna convenuta, unitamente ad altri soggetti nella loro veste di soci amministratori, per la somma complessiva di euro 5.860,67, così imputato:

- euro 3.977,53 per totale estinzione della sorte capitale;
- euro 1.883,14 per totale estinzione degli oneri di agevolazione.

2.1 In data 17 marzo 2026 e 31 marzo 2026, sempre a cura di Finpiemonte s.p.a., perveniva ulteriore documentazione comprovante l'integrale introito della somma in oggetto (v. documenti allegati alla nota citata, compresa contabile attestante l'esecuzione del bonifico).

3. Tanto premesso, in sede di udienza, il Pubblico Ministero, preso atto dei pagamenti sopravvenuti, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiedendo una declaratoria di condanna per le spese di giudizio, stante la soccombenza virtuale dei convenuti.

Quindi, la causa veniva introitata per la decisione.

4. Osserva il Collegio che prima della celebrazione dell'odierno dibattimento si è provveduto, ad opera degli onerati, al pagamento integrale di quanto dovuto e contestato dalla Procura erariale, sicchè va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4.1 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso" (*ex plurimis*, Cass. n. 21087/2022).

Ai fini della pronuncia della cessazione della materia del contendere risulta,

quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (in termini, Corte conti Sez. II Appello, sent. n. 93/2025).

5. Tenuto conto delle ragioni e della tempistica che hanno condotto alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti in epigrafe descritti,

DICHIARA

la contumacia della società DECORAZIONI M.A. S.N.C.

nonché dei convenuti soci M.D. ed A.E.;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

COMPENSA

integralmente le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 26/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente